



REGOLAMENTO

**ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO PER LA
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 E
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 255/2010**

Edizione n° 1 del 24 luglio 2019

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 3 di 18

INDICE

Premessa	4
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)	6
Art. 2 (Definizioni)	7
Art. 3 (Responsabile del procedimento e agente accertatore)	9
Art. 4 (Violazioni oggetto di segnalazione obbligatoria o spontanea)	9
PARTE II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	10
Art. 5 (Accertamento dell'inottemperanza e diffida)	10
Art. 6 (Avvio del procedimento e contestazione della violazione)	10
Art. 7 (Costituzione del comitato)	11
Art. 8 (Istruttoria)	11
Art. 9 (Conclusione del procedimento)	12
Art. 10 (Irrogazione della sanzione)	12
PARTE III - ULTERIORI DISPOSIZIONI	13
Art. 11 (Comunicazioni e notificazioni)	13
Art. 12 (Disposizioni finali)	13
Art. 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)	14

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 4 di 18

Premessa

In attuazione dell'art. 68, Regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile (già regolamento c.d. basico) e abrogato dal Regolamento (UE) 2018/1139, il d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, ha introdotto la disciplina sanzionatoria amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui alla predetta normativa comunitaria. Il Regolamento (UE) 2018/1139, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, con la previsione dell'art. 131, ha rinnovato la prescrizione per gli Stati membri di stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione dei relativi contenuti.

Parimenti, in attuazione dell'art. 15, Regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, il d. lgs. 15 novembre 2017, n. 191, ha introdotto la disciplina sanzionatoria amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni del citato regolamento.

Entrambe le discipline sanzionatorie hanno individuato, nell'Ente nazionale per l'aviazione civile, l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed entrambe, inoltre, tengono conto del concetto di *just culture* introdotto dalla normativa comunitaria nella materia aeronautica. La definizione è ripresa dalla nozione riportata nel documento *Just Culture Guidance Material for Interfacing with the Judicial System* (Brussels, 11 febbraio 2008), elaborato da EUROCONTROL, nel senso di cultura «in cui gli operatori in prima linea o altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive» (cfr. regolamenti europei n. 216/2008, n. 691/2010 e n. 376/2014).

In particolare, il Regolamento (UE) 2018/1139, c.d. regolamento basico, all'art. 73, con disposizione sostanzialmente corrispondente a quella contenuta nell'art. 16 dell'abrogato Regolamento (CE) n. 216/2008, prevede che, «fatte salve le disposizioni di diritto penale nazionale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui siano venuti a conoscenza esclusivamente a seguito di segnalazioni effettuate in applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo». La menzionata disposizione «non si applica nei casi di comportamento doloso o nei casi in cui

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 5 di 18

vi sia stata una manifesta e grave sottovalutazione di un rischio ovvio e una profonda mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza dell'aviazione civile».

A ciò, aggiungasi che le norme di attuazione del regolamento basico, dal punto vista della sicurezza della navigazione, distinguono tra violazioni di grave entità e violazioni di lieve entità, ai fini dell'assunzione di un'azione immediata.

Alla luce di quanto riportato e nel rispetto del concetto della *just culture*, conseguentemente, il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, stabilisce che, in caso di violazioni di lieve entità, da valutarsi rispetto alla capacità delle medesime di ridurre la sicurezza o di mettere in serio pericolo la sicurezza del volo, l'ENAC diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni mediante il rispetto delle azioni correttive prescritte entro un termine stabilito, nonché ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose della condotta. Soltanto in caso di mancata ottemperanza alla diffida a regolarizzare le violazioni di lieve entità e in caso di violazioni gravi, l'ENAC attua il procedimento sanzionatorio disciplinato dalle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di modificare, limitare, sospendere o revocare i certificati rilasciati e, inoltre, di vietare, limitare o subordinare a determinate condizioni, per motivi di sicurezza, le attività disciplinate dal regolamento basico.

Nell'ottica della *just culture*, difatti, l'errore umano ragionevole, non solo non dovrebbe essere assoggettato a sanzioni, ma costituisce l'occasione per rimediare alle carenze del sistema, nel superiore interesse alla sicurezza.

Nella definizione del procedimento sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del regolamento basico e relative norme di attuazione e del Regolamento (UE) n. 255/2010, pertanto, il presente regolamento prevede una fase iniziale – rispondente e attuativa del sistema della *just culture* –, che coincide con l'accertamento della violazione a opera del professionista, ispettore o funzionario incaricato di svolgere la sorveglianza: in tale fase, l'attività si svolge nei modi e nei termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e si conclude, in caso di rilievo di grave entità o di mancata chiusura di rilievo di lieve entità, con l'accertamento della violazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 6 di 18

Sull'accertamento si innesta la seconda fase, che sintetizza la disciplina sul procedimento amministrativo e la disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie, per cui, fermi i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di non aggravio del procedimento amministrativo, sono garantiti il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del presunto trasgressore destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. Tale fase è presieduta dal direttore della struttura competente a svolgere la sorveglianza, quale responsabile del procedimento, che provvede, al contempo, alla contestazione della violazione.

Proprio in funzione della rilevanza del sistema della *just culture*, che condiziona fortemente la prima fase, nell'ambito del presente regolamento, i momenti dell'accertamento e della contestazione della violazione sono disciplinati distintamente, pur trovando il loro *trait d'union* nella comunicazione di avvio del procedimento.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'ENAC, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173 e al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191.
2. Il regolamento si applica alle violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza dell'ENAC o dai soggetti che partecipano alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, sul territorio dello Stato italiano, e alle violazioni commesse dagli operatori nell'ambito dell'*air traffic flow management* di cui all'art. 1, Regolamento (UE) n. 255/2010.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, e di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191, lascia impregiudicata l'adozione di misure cautelative nonché delle misure interdittive previste dalle disposizioni vigenti.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 7 di 18

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, si intende per:

- a) "Regolamento basico": il Regolamento (UE) 2018/1139, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, già Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
- b) "Norme di attuazione": i regolamenti, attuativi delle prescrizioni di cui al regolamento basico, adottati dalla Commissione europea;
- c) "Decreti sanzionatori": il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, e il d. lgs. 15 novembre 2017, n. 191, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo;
- d) "Rilievo di grave entità": non conformità alle disposizioni del regolamento basico o delle relative norme di attuazione che riduce o compromette gravemente la sicurezza aeronautica, corrispondente, per esempio, alle violazioni di livello 1 o di categoria 3;
- e) "Rilievo di lieve entità": non conformità alle disposizioni del regolamento basico o delle relative norme di attuazione che potrebbe ridurre o eventualmente compromettere la sicurezza aeronautica, corrispondente, per esempio, alle violazioni di livello 2 o di categoria 1 o 2;
- f) "*Root cause analysis*": ricerca della causa alla base della non conformità;

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 8 di 18

- g) *“Audit”*: processo sistematico, indipendente e documentato finalizzato a ottenere evidenze e verificare il grado di conformità delle stesse ai requisiti richiesti dalle norme vigenti;
- h) *“Ispezione”*: valutazione di conformità indipendente e documentata condotta mediante osservazione e giudizio e accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o stime, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili;
- i) *“Ente”* o *“Amministrazione”*: l’Ente nazionale per l’aviazione civile;
- l) *“Codice di comportamento”*: il codice di comportamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell’ENAC con delibera 18 giugno 2014, n. 22;
- m) *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”*: il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’ENAC;
- n) *“Codice dell’amministrazione digitale”*: il Codice dell’amministrazione digitale adottato con d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- o) *“Regolamento (UE) n. 376/2014”*: il Regolamento (UE) N. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione;
- p) *“Sito web istituzionale”*: il sito web dell’Ente nazionale per l’aviazione civile reperibile al seguente *uniform resource locator* (U.R.L.) <http://www.enac.gov.it>;
- q) *“Misure interdittive”*: misure, previste dalle disposizioni vigenti, di modifica, limitazione, sospensione o revoca di attestati, autorizzazioni, approvazioni, certificati e licenze e di divieto, limitazione o subordinazione a determinate condizioni delle attività, per motivi di sicurezza.
- r) *“Misure cautelative”* o *“misure adottate di urgenza”*: misure, previste dalle disposizioni vigenti, di modifica, limitazione, sospensione o revoca dei titoli rilasciati dall’ENAC e di divieto, limitazione o subordinazione a determinate condizioni delle attività svolte dal presunto trasgressore, adottate, con effetto immediato e in via cautelativa, al fine a garantire la sicurezza della navigazione aerea, nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 9 di 18

Art. 3

(Responsabile del procedimento e agente accertatore)

1. Il responsabile del procedimento è il direttore responsabile dell'ufficio competente per lo svolgimento del processo di sorveglianza. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del presunto trasgressore destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
2. L'agente accertatore è il professionista, l'ispettore o il funzionario incaricato dal responsabile del procedimento di svolgere la sorveglianza o appositamente incaricato di svolgere l'accertamento. L'agente accertatore redige un rapporto sulla sorveglianza svolta ed è responsabile per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al singolo procedimento, anche in qualità di membro del comitato di cui all'art. 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto costituisce verbale di accertamento.
3. Il responsabile del procedimento e l'agente accertatore sono tenuti agli obblighi di riservatezza ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, dell'articolo 13, comma 4, del codice di comportamento e delle pertinenti disposizioni del codice deontologico proprio della specifica professione esercitata.
4. Il responsabile del procedimento e l'agente accertatore sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui agli articoli 6, comma 2, e 8 del codice di comportamento e delle pertinenti disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 4

(Violazioni oggetto di segnalazione obbligatoria o spontanea)

1. Alle violazioni non premeditate o non intenzionali, di cui l'ENAC venga a conoscenza esclusivamente a seguito di segnalazione effettuata in applicazione del Regolamento (UE) 2018/1139, non si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Il comma 1 non si applica in caso di comportamento doloso o di manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 10 di 18

PARTE II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 5

(Accertamento dell'inottemperanza e diffida)

1. Qualora, nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e controllo dell'Ente, d'ufficio o su segnalazione di parte, sia accertata una violazione di grave entità, l'agente accertatore redige verbale di accertamento della violazione, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento.
2. Allo stesso modo, l'agente accertatore redige verbale di accertamento della violazione, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento, qualora, nello svolgimento dei compiti di sorveglianza e controllo dell'Ente, a seguito di un rilievo di lieve entità effettuato d'ufficio o su segnalazione di parte, le azioni correttive non sono proposte nei termini o, se proposte nei termini, sono ritenute non accettabili o, se accettate, non sono completate nei termini concordati.
3. Il verbale di accertamento della violazione riporta le circostanze dettagliate dell'accertamento, la descrizione dell'illecito e l'indicazione delle norme violate.

Art. 6

(Avvio del procedimento e contestazione della violazione)

1. Il responsabile del procedimento, che riceva il rapporto di un rilievo di grave entità o di mancata chiusura di un rilievo di lieve entità, trasmette tempestivamente la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto interessato e nomina il comitato di cui all'articolo 7.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene:
 - a) la contestazione della violazione, con l'indicazione dei fatti e delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché delle misure interdittive applicabili all'esito del procedimento;
 - b) l'indicazione di eventuali misure adottate di urgenza;
 - c) l'indicazione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689, indicandone le modalità;

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 11 di 18

- d) l'invito a inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
 - e) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, con indicazione dei recapiti per eventuali richieste di chiarimenti, comunicazioni successive o istanze di accesso;
 - f) l'indicazione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera d);
 - g) la richiesta dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui si intende ricevere le comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 *bis* del codice dell'amministrazione digitale;
 - h) l'indicazione di eventuali documenti allegati, oltre al verbale di accertamento della violazione.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue la pretesa sanzionatoria e determina la conclusione del solo procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ferma l'applicabilità di misure interdittive.

Art. 7

(Costituzione del comitato)

1. Il comitato nominato dal direttore della struttura competente è composto dall'agente che ha accertato la violazione, un esperto ENAC nella materia inerente alla violazione accertata e un funzionario tecnico-amministrativo.
2. Il comitato avvia i lavori decorsi 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e li conclude nel termine di 50 giorni.

Art. 8

(Istruttoria)

1. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, il comitato richiede al soggetto obbligato, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di cui all'art. 7, comma 2.
2. Qualora il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto di essere sentito, il comitato convoca l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, indicando la data e il luogo dell'audizione. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione della audizione sino alla data di svolgimento della stessa.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 12 di 18

3. Della audizione è redatto apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese e indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti. Il verbale è protocollato nel sistema di gestione documentale.

Art. 9

(Conclusione del procedimento)

1. Il comitato, valutate le risultanze documentali e dell'istruttoria, formula una proposta non vincolante di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11, legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, se del caso, di applicazione delle misure interdittive previste dalle norme vigenti, con l'eventuale indicazione delle condizioni necessarie per il ripristino del titolo o la ripresa dell'attività. In caso di oblazione, la proposta attiene alle sole misure interdittive.

Art. 10

(Irrogazione della sanzione)

1. Entro 10 giorni dalla proposta del comitato, il responsabile del procedimento adotta l'ordinanza di archiviazione qualora verifichi che il verbale di accertamento presenta difetti formali essenziali o carenze sostanziali, disponendo il ripristino del titolo o la ripresa delle attività eventualmente oggetto di misure cautelative.
2. Se ritiene che l'accertamento sia fondato, che il trasgressore sia stato correttamente individuato e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto, entro 10 giorni dalla proposta del comitato, il responsabile del procedimento adotta l'ordinanza-ingiunzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria e alle eventuali misure interdittive adottate, nonché all'eventuale indicazione delle condizioni necessarie per il ripristino del titolo o la ripresa dell'attività. Se il provvedimento adottato si discosta dalla proposta del comitato, deve esserne fornita adeguata motivazione.
3. Il provvedimento riferisce del procedimento amministrativo svolto, riporta le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento, i termini per l'impugnazione e l'indicazione dei diversi giudici competenti, per la sanzione amministrativa pecuniaria e per le misure interdittive. Il provvedimento è notificato al responsabile della violazione.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 13 di 18

4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni, la struttura competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

PARTE III ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 11

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento avvengono mediante la posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile in merito alla notifica a mezzo PEC.
2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma delle leggi vigenti, anche mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 14 di 18

Art. 13

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ente. Di tale pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale.

Allegato 1 Fac simile Comunicazione di avvio del procedimento e contestazione di violazione amministrativa a seguito di verbale di accertamento

Allegato 2 Fac simile Ordinanza-ingiunzione

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 15 di 18



COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO NR. XXX/ 20XX

In data 25 dicembre 1999, negli Uffici della Direzione XXX, si è concluso l'accertamento della violazione dell'art. XXX, regolamento (UE) 1139/2018, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 261/2008, come da allegato verbale di accertamento di violazione amministrativa 25 dicembre 1999, prot. n. 321 [sarebbe il *report*], redatto da (nome e cognome dell'agente accertatore che ha firmato).

Per tale violazione, l'art. X, d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, prevede la sanzione amministrativa da un minimo di Euro XXX,00 (in lettere/00), a un massimo di Euro XXX,00 (in lettere/00) e l'art. XXX, (provvedimento normativo: d.P.R., d. lgs, etc.), prevede la sospensione/revoca del titolo XXX.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, codesto XXX (denominazione) ha la facoltà di presentare scritti difensivi e/o richiesta di audizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale

OVVERO

di beneficiare, in alternativa, dell'istituto dell'oblazione, ai sensi dell'art. 16, legge n. 689 del 1981, corrispondendo con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta [si calcola in misura pari all'importo più favorevole tra la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa e il doppio dell'importo minimo], oltre alle spese del procedimento [imputare le spese di notifica, se eseguita tramite ufficiale giudiziario o per posta] di **Euro XXX,XX (in lettere/XX)** per la violazione contestata, mediante versamento al capitolo di entrata di:

Capo XV, n. 2454 "*Entrate Ministero infrastrutture e trasporti*",

Art. 34 "*Proventi sanzioni d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173*",

codice IBAN IT 17V 01000 03245 348 0 15 2454 34,

causale: "SANZ violazione d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173 - verb. n. X/2019, violazione reg. (CE) n. 216/2008".

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere inviata alla scrivente Direzione XXX.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 16 di 18

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, è disposta la sospensione/revoca cautelativa del titolo XXX (descrizione modalità).

Avverso la misura cautelativa di sospensione/revoca del titolo XXX/attività XXX, può essere presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del XXX (Regione e città sede della Direzione emanante), entro 60 giorni.

Le comunicazioni possono essere eseguite ai recapiti: ENAC - Direzione XXX, Viale XXX, n.XXX, CAP XXX XXX (Italia) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.enac.gov.it.

I termini ivi indicati decorrono dalla data di notifica della presente.

Il responsabile del procedimento è il sig. XXX, (indicazione dei recapiti).

Il presente procedimento si conclude entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni per la presentazione di memorie difensive.

Si prega di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui si intende ricevere le comunicazioni ai sensi dell'articolo 3 *bis* del codice dell'amministrazione digitale.

Il Direttore

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 17 di 18



Ordinanza n. XXX/ 2019

ORDINANZA-INGIUNZIONE

Il Direttore XXX,

VISTO il verbale 25 dicembre 1999, prot. n. 321, notificato in data 26 dicembre 1999, relativo al (descrizione fatto) del 24 dicembre 1999, emanato a seguito de (descrizione fatto) in violazione dell'art. XXX, regolamento (UE) 1139/2018, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 216/2008;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione di violazione amministrativa 1° novembre 1999, prot. n. 231, notificato in data 2 novembre 1999,

RICEVUTI gli scritti difensivi della (soggetto) in data giorno mese anno;

SVOLTA l'audizione richiesta, ai sensi della legge n. 689 del 1981, in data giorno mese anno, protocollo;

RITENUTO che le motivazioni addotte nelle memorie difensive e quanto rappresentato nel corso dell'audizione svolta in data giorno mese anno non sollevano la (soggetto) dalle responsabilità oggettive;

CONSIDERATO che la (soggetto) non ha effettuato l'oblazione entro i 60 giorni previsti ai sensi della legge n. 689 del 1981;

- **VERIFICATO** che, di detta violazione, risultano correttamente eseguiti gli atti di accertamento e contestazione all'interessato (riferimenti data mese anno e n. protocollo) e relative notifiche;
- **TENUTO CONTO** dei criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981

INGIUNGE

a codesta (soggetto), a norma dell'art. XXX, d. lgs. 15 novembre 2017, n. 1739, il pagamento della sanzione pecuniaria pari a Euro XXX,00 per la violazione dell'art. XXX, regolamento (UE) 1139/2018, oltre a Euro XX,XX per le spese postali.

Regolamento

Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010

Ed. 1

pag. 18 di 18

Il pagamento deve avvenire mediante versamento al capitolo di entrata di capo XV, n. 2454 "Entrate Ministero infrastrutture e trasporti", art. 34 "Proventi sanzioni d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173", utilizzando il codice IBAN IT 17V 01000 03245 348 0 15 2454 34.

Sulla causale del versamento deve essere apposta la dicitura: "SANZ violazione d. lgs. 15 novembre 2017, n. 173 – ord-ing. n. X/2019, violazione reg. (CE) 216/2008"

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento è inviata, a questa Direzione XXX, entro il quindicesimo giorno dal pagamento, pena l'addebito delle eventuali spese di iniziata esecuzione forzata.

Si dispone, altresì, ai sensi dell'art. XXX, (provvedimento normativo: d.P.R., d. lgs., etc.), la sospensione/revoca del titolo XXX/attività XXX, (modalità), revocando/che sostituisce la misura di urgenza adottata con provvedimento giorno mese anno, n. protocollo XXX [riportare i riferimenti della comunicazione di avvio del procedimento e contestazione di violazione]

Avverso la sanzione amministrativa pecuniaria, è ammessa opposizione mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria competente entro 30 giorni (60 se il trasgressore risiede all'estero).

Avverso la sospensione/revoca del titolo XXX/attività XXX, si può proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale (Regione e città sede della Direzione competente).

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le comunicazioni possono essere eseguite ai recapiti: ENAC - Direzione XXX, Viale XXX, n. XXX, CAP XXX XXX (Italia) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.enac.gov.it.

I termini ivi indicati decorrono dalla data di notifica della presente.

Il Direttore

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

